SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

DECRETO 10 aprile 2007.

Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 13, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303).

07A03872

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 12 marzo 2007, n. **59.**

Regolamento recante: «Disciplina del trattamento per i dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli, 20, 21 e 181, comma 1, lettera *a)*, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione — con atto di natura regolamentare — dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione del commercio internazionale, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Ritenuto di dover individuare le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato ancora che possono dispiegare effetti significativi per l'interessato anche le operazioni svolte mediante siti web o volte a definire in forma automatizzata profili degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;

Ritenuto necessario individuare, con riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 13 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 9 marzo 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», individua i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero del commercio internazionale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 5, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2007

Il Ministro: BONINO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 310

INDICE DEI TRATTAMENTI

ALLEGATO	**Denominazione del trattamento**
1	Gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali - Benefici per i dipendenti
2	Gestione contenzioso
3	Politiche a sostegno dell'internazionalizzazione
4	Sindacato ispettivo
5	Conferimento di onorificenze e ricompense. Cerimonie ed incontri istituzionali

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ALLEGATO N. 1 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE RELAZIONI SINDACALI - BENEFICI PER I DIPENDENTI

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato

Articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Benefici economici ed abilitazioni *(nella gestione del rapporto di lavoro)*

Articolo 68, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale, dipendente o autonomo, retribuito o onorario, a tempo pieno, a tempo parziale o temporaneo, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e qualunque altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

FONTE NORMATIVA

Codice penale; codice di procedura civile; codice di procedura penale; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*); Contratti collettivi Nazionali di Lavoro di Comparto; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1957, n. 686 (*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*); legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*); legge 24 maggio 1970, n. 336 (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 73 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio*); decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (*Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato*); decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*); legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali); legge 13 agosto 1984, n. 476 (*Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*); legge 25 giugno 1985, n. 333 (*Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali*); decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (*Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990);* legge 30 novembre 1989, n. 398 (*Norme in materia di borse di studio universitarie*); legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (*Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*); decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei*

lavoratori durante il lavoro); legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione*); legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*); legge 8 marzo 2000, n. 53(*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*); decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53*); decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*).

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati rivelanti l'origine etnica
- Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere
- Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali
- Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare)
- Dati rivelanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso
- Dati di carattere giudiziario

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati (*)

- **Raccolta**:
    a) presso gli interessati
    b) presso terzi
- **Elaborazione**: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

b) enti previdenziali per l'assolvimento degli obblighi contributivi ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità

c) enti assistenziali, assicurativi, aziende sanitarie locali nonché autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e per l'assolvimento degli obblighi assicurativi anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro

d) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e organi preposti all'accertamento e al riconoscimento delle cause di servizio dell'equo indennizzo

e) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/in mobilità per la gestione della procedura di comando/mobilità

f) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relative ai dipendenti che hanno rilasciato la delega;

g) enti competenti in materia di collocamento obbligatorio

h) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive

i) Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del trattamento economico del personale e all'Agenzia delle entrate nel caso in cui l'amministrazione svolga funzione di centro di assistenza fiscale al personale

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, *part-time*, di consulenza dei volontari del servizio civile) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge e

comprendente anche la gestione della documentazione matricolare; il trattamento concerne altresì l'acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l'espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Dati relativi alle convinzioni, filosofiche e d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio). I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario relativi ai carichi pendenti possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale o dalle dichiarazioni rese in occasione di assunzione o nei casi in cui occorra disporre la sospensione dal servizio, a seguito di comunicazioni giudiziarie. Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove sia indispensabile per l'amministrazione come, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali.

Con specifico riferimento agli obblighi, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio, i dati sono trasmessi agli Enti preposti. Nell'ambito di tale attività possono essere trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile, attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali).

Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, il trattamento dei dati avviene generalmente d'ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono trattati presso l'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vengono infine effettuati controlli presso le amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000.

(*) Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (registrazione, organizzazione, conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.

La presente nota non sarà pubblicata nella GU, si farà una specifica nelle premesse del regolamento

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ALLEGATO N. 2 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Attività in materia di ricorsi.
(articolo 71, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Attività volte a far valer il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.
(articolo 71, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato - attività contenziosa.
(articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Attività relative alla consulenza giuridica nonché alla rappresentanza, al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione. Procedure di conciliazione.

FONTE NORMATIVA

Codice civile; codice penale; codice di procedura civile; codice di procedura penale; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*); legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*); legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*); Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto; norme regolanti il diritto del giudice contabile; Testo unico Avvocatura dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*); decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*); decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (*Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive*); decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*).
Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati rivelanti l'origine razziale, etnica
- Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere
- Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali
- Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare)
- Dati rivelanti la vita sessuale
- Dati di carattere giudiziario

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati (*)

- **Raccolta**:
  a) presso gli interessati
  b) presso terzi
- **Elaborazione**: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard

- **Comunicazioni** ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
  a) Avvocatura dello Stato per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
  b) Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità per danno erariale;
  c) Organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore su mandato intenda rivolgersi nel contenzioso con l'amministrazione;
  d) Ufficio provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione;
  e) Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado;
  f) Compagnie di assicurazioni in caso di polizze che prevedano tali comunicazioni;
  g) Liberi professionisti anche di controparte a fini di patrocino e consulenza;
  h) Enti previdenziali laddove previsto;
  i) Altre pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati indispensabili in relazione all'oggetto della controversia.
  j) Autorità di polizia

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso nell'ambito delle attività volte all'accertamento di responsabilità civili, penali, contabili e disciplinari dei dipendenti o di soggetti esterni all'amministrazione, che prestano la propria opera presso l'amministrazione stessa, nonché la gestione del contenzioso civile ed amministrativo dell'amministrazione e l'esecuzione di giudicati. Il trattamento concerne altresì: le istruttorie per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; il contenzioso in materia pensionistica innanzi alla Corte dei Conti; il contenzioso relativo al controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali; il contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario relativo a forme di incentivazione, anche pregresse, ivi incluso il contenzioso derivante dall'iscrizione a ruolo di crediti vantati dall'amministrazione. Il trattamento è altresì effettuato per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione e per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari viene altresì effettuato nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato.

Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie d'ufficio (es. attivazione procedimenti disciplinari su segnalazione degli organi preposti; attività di fermo amministrativo; rappresentanza dell'amministrazione in giudizio ecc) sia da istanze e attivazioni di procedimenti di parte nel caso del contenzioso di lavoro.

I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, all'autorità di polizia, al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; al consulente della controparte per le finalità di gestione del contenzioso.

Le comunicazioni sono inoltre effettuate alla autorità di Polizia per le incombenze di legge, agli Uffici provinciali del Lavoro, all'autorità giudiziaria ed ai relativi organi ausiliari per l'acquisizione di notizie inerenti all'attività d'istituto, all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati e consulenti delle controparti nei procedimenti contenziosi e sanzionatori.

(*) Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (registrazione, organizzazione, conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.
La presente nota non sarà pubblicata nella GU, si farà una specifica nelle premesse del regolamento

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ALLEGATO N. 3 - POLITICHE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Finalità di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti, altri emolumenti e abilitazioni. Attività di controllo ed ispettive

Articoli 67 e 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

POLITICHE DI INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Attività di concessione, erogazione, modifica, revoca e recupero di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici a vario titolo a favore di imprese e società.

FONTE NORMATIVA

Legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (*Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane*); legge 1 luglio 1970, n. 518 (*Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero*); decreto legge 28 maggio 1981, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (*Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane*); legge 21 febbraio 1989, n. 83 (*Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane*); legge 26 febbraio 1992, n. 212 (*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale*); legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo22 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (*Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*); legge 21 marzo 2001, n. 84 (*Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica*).

Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati (*)

- **Raccolta**:

a) presso gli interessati
b) presso terzi

- **Elaborazione**: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard

- **Comunicazioni** ai seguenti soggetti per le seguenti finalità

a) Ministero economia e finanze (Ragioneria generale dello Stato) per le verifiche e le incombenze di competenza;
b) Guardia di Finanza per indagini

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Per quanto concerne la concessione di benefici a vario titolo alle imprese, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da istanze di parte, sia da attività obbligatorie di ufficio.
I dati giudiziari sono acquisiti allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione delle agevolazioni, ovvero di revoca e accertamenti in merito alle agevolazioni concesse.

(*) Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (registrazione, organizzazione, conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.
La presente nota non sarà pubblicata nella GU, si farà una specifica nelle premesse del regolamento

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ALLEGATO N. 4 - SINDACATO ISPETTIVO

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Diritti politici e pubblicità di organi
(articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Attività di controllo e ispettive
(articolo 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

-Atti di sindacato ispettivo

FONTE NORMATIVA

Regolamenti Camera e Senato

Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati rivelanti l'origine razziale, etnica
- Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere
- Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali
- Dati di carattere giudiziario

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati (*)

- **Raccolta**:
  a) presso gli interessati
  b) presso terzi
- **Elaborazione**: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard

- **Comunicazioni** ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
  a) Organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione od all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse del Ministero del commercio internazionale, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle camere.

La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Signor Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea.

La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai Parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, avviene di volta in volta in

ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.
Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.

(*) Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (registrazione, organizzazione, conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.
La presente nota non sarà pubblicata nella GU, si farà una specifica nelle premesse del regolamento

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ALLEGATO N. 5 – CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE E RICOMPENSE. CERIMONIE ED INCONTRI ISTITUZIONALI

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Conferimento di onorificenze e ricompense. Cerimonie ed incontri istituzionali (articolo 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

- Conferimento di onorificenze e ricompense
- Attività di organizzazione di convegni ed altre iniziative finalizzate alla promozione dell'internazionalizzazione

FONTE NORMATIVA

Legge 3 marzo 1951, n. 178 (*Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze*); decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (*Norme per l'attuazione della L. 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze*).

Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati di carattere giudiziario (articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali
- Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali)

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati (*)

- **Raccolta:**
  a) presso gli interessati
  b) presso terzi
- **Elaborazione**: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard

- **Comunicazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati giudiziari avviene, nel rispetto del principio di indispensabilità ,nell'ambito dei procedimenti di conferimento di onorificenze dell' ordine "Al merito della Repubblica

Italiana", allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per tale conferimento.
Dati concernenti le convinzioni politiche e sindacali sono oggetto di trattamento per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'ambito delle competenze dell'amministrazione, con particolare riguardo alla partecipazione, in qualità di oratori, di esponenti di partiti politici ed organizzazione sindacali e di categoria.
Il trattamento dei dati sulla salute è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di cautele ed ausili atti a consentire a soggetti disabili la partecipazione, laddove richiesto dagli stessi interessati, alle iniziative organizzate dall'amministrazione.
La raccolta dei dati avviene esclusivamente nel caso in cui il trattamento risulta indispensabile all'organizzazione dell'evento.

(*) Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (registrazione, organizzazione, conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.
La presente nota non sarà pubblicata nella GU, si farà una specifica nelle premesse del regolamento

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie).* — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) [le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004];

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004];

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato *C)*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-*bis.* Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si vedano le note al preambolo.

07G0073

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Carro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carro (La Spezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carro (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta Carpanese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carro (La Spezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 marzo 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3427/EE.LL. del 14 marzo 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carro (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Roberta Carpanese.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A04030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Perosa Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Perosa Canavese (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perosa Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Accardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Perosa Canavese (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 200700212 - Area II del 2 marzo 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perosa Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Accardi.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A04031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pennadomo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pennadomo (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Domenica Calabrese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pennadomo (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6645/13.1 Area II del 16 marzo 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Domenica Calabrese.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A04032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 28 marzo 2007.

Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale ai predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;

Visto l'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato», secondo il quale «all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo la lettera i-*quater)* sono aggiunte le seguenti: «i-*quinquies)*, le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazioni

sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione, in attuazione dell'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica ai tini della predetta detrazione d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-*quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme dei codice civile.

Art. 2.

1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-*quinquies* del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:

a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;

b) della causale del pagamento;

c) dell'attività sportiva esercitata;

d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;

e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2007

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
MELANDRI

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

07A04011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio e 26 marzo 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità revisionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04037

DECRETO 24 aprile 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 febbraio e 26 marzo 2007, con i quali sono state disposte l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 febbraio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 febbraio 2007, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 febbraio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 febbraio 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04038

DECRETO 24 aprile 2007.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 2007 e scadenza 1º marzo 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º marzo 2007 e scadenza 1º marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del tesoro con godimento 1º marzo 2007 e scadenza 1º marzo 2014, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo più vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di febbraio per la semestralità dal 1º marzo al 1º settembre successivo e alla fine del mese di agosto per la semestralità dal 1º settembre al 1º marzo successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 2,07%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2007 e l'ultima il 1° marzo 2014.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2014, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1,

comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con

funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 2 maggio 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «C.R. Trasporti - P.S.C. a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R. Trasporti - P.S.C. a r.l.», con sede in Latina, costituita in data 6 novembre 2000 con atto a rogito del dott. Miano Angela Antonietta, notaio in Latina, REA n. 139137, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Formichetti Anastasia, nata a Verona il 27 ottobre 1972 con studio in Roma, via G. Ferrari n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Rppubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03966

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Gestioni logistiche - P.S.C. a r.l.», in Vasto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gestioni logistiche - P.S.C. a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), costituita in data 27 luglio 2000 con atto a rogito del dott. Litterio Camillo, notaio in Vasto (Chieti), REA n. 140062, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa La Morgia Anita, nata a Lanciano (Chieti) il 5 luglio 1966 con studio in Roma, via di Vigna Stelluti n. 26, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto miniateriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Rppubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03967

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.A.S. Costruzioni industriali appalti servizi società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Berra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.A.S. Costruzioni industriali appalti servizi società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Berra (Ferrara), costituita in data 27 febbraio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Maisto Severo di Ferrara, REA n. 164180, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Orsini Michela, nata a Bologna il 2 agosto 1964 con studio in Bologna, via Farini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto miniateriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Rppubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03968

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Coltex manifattura abbigliamento - S.c. a r.l.», in Colletorto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coltex Manifattura Abbigliamento - S.C. a r.l.», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita in data 17 maggio 1994 con atto a rogito del dott. Antinucci Rosa, notaio in Termoli (Campobasso), REA n. 84704, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*sepiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Ciampittiello Anna, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965 e residente ad Isernia, via Garibaldi n. 187, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto miniateriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Rppubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03969

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Matrix - Piccola società cooperativa a r.l.», in Carsoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Matrix - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Carsoli (Aquila), costituita in data 19 novembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Recchi Massimo di Roma, REA n. 102276, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Boccia Ferdinando, nato a Opi (L'Aquila) il 2 novembre 1955 e residente in Avezzano, via Marconi n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03970

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2006.

Rimodulazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a seguito del definanziamento previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, a favore delle regioni a statuto ordinario, per poter provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni flnariziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzo di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) che prevede, ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, nell'allegata Tabella *E* il definanziamento dell'art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998, per gli anni 2006, 2007 e 2008 pari ad € 40.200.000,00;

Considerato che, a seguito della riduzione apportata, l'importo da iscrivere in bilancio in relazione all'art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998, così come risulta dalla Tabella *F* allegata alla legge n. 266/2005, ammonta ad € 60.509.095,00 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova ripartizione dei contributi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, secondo le percentuali già adottate dal decreto interministeriale trasporti - Tesoro n. 3158 del 20 ottobre 1998, così come previsto alla colonna n. 2 della tabella appresso riportata, costituente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

L'importo dei contributi relativi all'art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998, rideterminato, ai sensi dell'art. 1, commi 604 e 605, tabelle *E* ed *F*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di € 60.509.095,00 per ciascuno degli anni finanziari 2006, 2007, 2008, sono ripartiti fra le regioni a statuto ordinario, in base ai criteri indicati nelle premesse, secondo quanto previsto nella colonna n. 2 della tabella appresso riportata:

REGIONI	%	L. 266/06 (art. 1, c. 13)
	1	2
ABRUZZO	3,321	2.009.507,04
BASILICATA	2,885	1.745.687,39
CALABRIA	3,45	2.087.563,78
CAMPANIA	11,166	6.756.445,55
EMILIA ROMAGNA	6,862	4.152.134,10
LAZIO	13,857	8.384.745,29
LIGURIA	5,011	3.032.110,75
LOMBARDIA	15,043	9.102.383,16
MARCHE	3,504	2.120.238,69
MOLISE	1,671	1.011.106,98
PIEMONTE	8,57	5.185.629,44
PUGLIA	6,616	4.003.281,73
TOSCANA	7,675	4.644.073,04
UMBRIA	2,293	1.387.473,55
VENETO	8,076	4.886.714,51
TOTALE GENERALE	100	60.509.095,00

Il presente decreto verrà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 371

07A03991

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2007.

Conferimento al Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme, dell'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 settembre 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi, 7, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2005 con il quale è stato confermato per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico conferito con il predetto decreto 21 settembre 2000;

Vista l'istanza presentata in data 16 gennaio 2007 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle relative denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 30 gennaio 2007 sulla richiesta in questione, previa acquisizione da parte del Ministero dell'attestato di rappresentatività;

Vista la certificazione di rappresentatività, rilasciata dalla competente camera di commercio di Asti, presentata in data 11 aprile 2007;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e della D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi, 7, già incaricato con i decreti 21 settembre 2000 e 25 marzo 2005 richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui»», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini d'Acqui l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini d'Acqui e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03984

DECRETO 23 aprile 2007.

Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto del 20 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Cuneo», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla società Piemonte Asprofrut, Società Consortile Cooperativa a. r.l., con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. Istituto nord ovest qualità Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Castagna Cuneo», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14, della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 dicembre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Castagna Cuneo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna Cuneo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 15 gennaio 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Castagna Cuneo» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Castagna Cuneo», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Castagna Cuneo», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04006

DECRETO 23 aprile 2007.

Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marrone della Valle di Susa», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto del 15 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 15 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 276 del 27 novembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone della Valle di Susa», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1, del suddetto art. 14, della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione produttori «Marrone della Valle di Susa», con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Marrone della Valle di Susa», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14, della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione «Marrone della Valle di Susa», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 15 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente

decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marrone della Valle di Susa», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Marrone della Valle di Susa», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 15 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Marrone della Valle di Susa» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marrone della Valle di Susa», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Marrone della Valle di Susa», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04007

DECRETO 23 aprile 2007.

Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fragola Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto del 20 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Fragola Cuneo, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla società Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Fragola Cuneo, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione Fragola Cuneo, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 dicembre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Fragola Cuneo, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Fragola Cuneo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 15 del 15 gennaio 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Fragola Cuneo da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Fragola Cuneo, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Fragola Cuneo, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04010

DECRETO 23 aprile 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Amarene brusche di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004, con il quale alla denominazione Amarene brusche di Modena - Marene è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota datata 5 luglio 2006, con la quale il comitato promotore tra i produttori di confettura di Amarene brusche di Modena, chiede di modificare la denominazione del prodotto da «Amarene brusche di Modena - Marene» in «Amarene brusche di Modena» e di modificare la richiesta di riconoscimento da «denominazione di origine protetta» in «indicazione geografica protetta»;

Vista la nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo 64350, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione UE, la modifica della denominazione del prodotto da «Amarene brusche di Modena - Marene» in «Amarene brusche di Modena» e la modifica della richiesta di riconoscimento da «denominazione di origine protetta» in «indicazione geografica protetta»;

Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale accordata mediante il citato decreto ministeriale 7 dicembre 2004 alla denominazione «Amarene brusche di Modena» anziché alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene»;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 7 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004 alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene» per la quale era stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, deve intendersi riferita alla denominazione «Amarene brusche di Modena» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 161/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce tra l'altro la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V. e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti interventi:

- «linea tranviaria S.Maria Novella Scandicci» del comune di Firenze,
- «scale mobili integrate» del comune di Arezzo,
- «funicolare di Chiaia» del comune di Napoli,

- «potenziamento tratte metropolitane Borgo-Nesima, Stesicoro-Giovanni XXIII, deposito e opere civili Galatea - Giovanni XXIII» della Ferrovia Circumetnea di Catania,

- «linea tranviaria S. Lazzaro-Borgo Panigale» e «collegamento stazione SFM Caselle e rete di trasporto a guida vincolata già approvata» del comune di Bologna;

Viste, inoltre, la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni sino allora disposte ed alla rimodulazione di alcuni interventi, e la delibera 20 dicembre 2004, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale talune quote dei limiti d'impegno a suo tempo assegnate da questo Comitato sono state rideterminate in misura pari all'importo annuale delle rate di mutuo «autorizzate» dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota 15 dicembre 2006, n. R.U. 62446 cl 1207, con la quale il Ministero dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del 14 stesso mese, ha proposto di autorizzare l'utilizzo delle economie di gara per gli interventi concernenti la linea tranviaria S. Maria Novella-Scandicci di Firenze, le scale mobili integrate di Arezzo, la funicolare di Chiaia (Napoli) e la Ferrovia Circumetnea di Catania, nonché ha proposto per la linea tranviaria di Bologna la rimodulazione progettuale dell'opera e la conferma, all'intervento rimodulato, dei finanziamenti già attribuiti ai due interventi in cui la linea stessa si articolava;

Vista la nota 21 dicembre 2006, n. R.U. 64321 cl 1207, con la quale la suddetta Amministrazione ha quindi fornito precisazioni relativamente ad alcuni interventi;

Considerato che la proposta di utilizzo delle economie per gli interventi sopra specificati viene motivata con la necessità di assicurare la copertura o il completamento della copertura del costo di varianti ritenute ammissibili a finanziamento dalla C.A.V.;

Considerato che in particolare per l'intervento «funicolare di Chiaia» questo Comitato aveva già autorizzato, con delibera 29 settembre 2004, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2005), l'utilizzo delle economie di gara nei limiti di euro 964.611,70 e che la richiesta di utilizzo del residuo importo di euro 529.583,49 è correlata al maggior costo di varianti in corso d'opera risultante dal progetto definitivo delle varianti stesse rispetto al costo quantificato nel relativo progetto preliminare;

Considerato che sull'utilizzo delle economie per gli interventi in questione la C.A.V. si è espressa favorevolmente in quanto l'apporto statale al costo dell'intera opera permane in linea con le disposizioni della richiamata normativa di settore;

Considerato che come da indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze formulate in precedenti occasioni il costo dell'IVA deve essere escluso dai quadri economici degli interventi qualora i soggetti attuatori degli interventi stessi siano in grado di recuperare la succitata imposta;

Considerato che per la tranvia di Bologna, originariamente articolata negli interventi «linea tranviaria S. Lazzaro-Borgo Panigale» e «collegamento stazione SFM Caselle e rete di trasporto a guida vincolata già approvata», è stata formulata la proposta di:

- variazione del progetto, caratterizzata tra l'altro dalla riduzione del 25% del tracciato, per evitare la sovrapposizione con altro sistema di trasporto lungo il medesimo corridoio, dalla diversa collocazione del deposito-officina, dalla previsione di nuove diramazioni e di migliorie diffuse in termini di opere civili, impiantistiche e di interventi aggiuntivi strettamente connessi al sistema;

- unificazione dei due interventi sopra richiamati nell'opera denominata «rete Civis», connotata dalla suddetta nuova impostazione progettuale, con unificazione dei relativi finanziamenti;

Considerato che il costo della «rete Civis» calcolato al netto dell'IVA, che il soggetto attuatore ha la possibilità di recuperare, ed inclusivo di un importo di euro 2.309.781,67 prudenzialmente inserito nel quadro economico tra le «somme a disposizione» per fronteggiare il costo di ulteriori interventi correlati a potenziali emergenze segnalate in sede di Conferenza di servizi ammonta ad euro 182.160.492,69 e che la contribuzione statale, non potendo superare il 60% di tale costo complessivo, deve essere contenuta entro l'importo di euro 109.296.295,20;

Considerato che nella suddetta nota del 21 dicembre il Ministero dei trasporti ha conseguentemente riformulato la proposta di assegnazione del contributo, indicando peraltro le quote annue di limite d'impegno riferibili ai due interventi sopra richiamati in termini diversi da quelli risultanti dalla richiamata delibera n. 112/2004;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Preso atto che il Ministro delle infrastrutture fa propria la proposta di cui sopra, formulata sulla base dell'istruttoria svolta dal Ministero dei trasporti, rilevando che ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 il proprio Dicastero curerà la parte attuativa;

Delibera:

1. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ECONOMIE.

1.1 Per l'intervento del comune di Firenze denominato «linea tranviaria S.Maria Novella-Scandicci» e per l'intervento del comune di Arezzo denominato «scale mobili integrate» è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara.

1.2 Per l'intervento del comune di Napoli denominato «funicolare di Chiaia» è autorizzato l'ulteriore utilizzo delle economie di gara, quantificate in euro 529.583,49.

1.3 Per l'intervento della Ferrovia Circumetnea (Catania) denominato «potenziamento tratte metropolitane Borgo-Nesima, Stesicoro-Giovanni XXIII, deposito, opere civili Galatea-Giovanni XXIII» è autorizzato l'utilizzo delle economie maturate nell'ambito delle gare concernenti le tratte Borgo-Nesima e Stesi-

coro - Giovanni XXIII, nonché l'utilizzo delle economie derivanti dalla rimodulazione della voce «somme a disposizione» di cui al quadro economico aggiornato delle suddette tratte.

Resta precluso l'utilizzo di importi correlati ad eventuali rimborsi di IVA.

2. RIMODULAZIONE INTERVENTO.

2.1 È approvata la rimodulazione dell'intervento concernente la tranvia di Bologna, che assume la denominazione di «rete Civis».

2.2 Tenuto conto delle precisazioni di cui in premessa in ordine all'entità del costo dell'opera da considerare in questa sede in relazione alla ricuperabilità dell'IVA da parte del soggetto attuatore, il contributo a carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992, come rifinanziata con le leggi del pari richiamate in premessa, non potrà superare euro 109.296.295,20.

2.3 Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dei trasporti, in quanto amministrazione che ha curato l'istruttoria, provvederà a comunicare al Ministero delle infrastrutture ed alla segreteria di questo Comitato:

- il quadro economico aggiornato dell'opera, esposto al netto dell'IVA e comprensivo degli interventi aggiuntivi e dell'accantonamento nell'ambito delle «somme a disposizione» citati nella relazione allegata alla nota del 15 dicembre 2006, richiamata in premessa;

- il prospetto completo delle fonti di copertura, che indichi tra l'altro nell'ambito delle quote dei limiti d'impegno assegnate da questo Comitato agli interventi originari, da ultimo, con la delibera n. 112/2004 le quote da riservare alla «rete Civis» per assicurare il contributo, in termini di volume d'investimenti, di cui al precedente punto 2.2 e le leggi di riferimento: tali quote sono da intendere quali tetti massimi alla contribuzione a carico delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti.

3. CLAUSOLE FINALI.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

3.2 Entro il mese di giugno 2007 il suddetto Ministero, avvalendosi anche degli elementi che fornirà al riguardo il Ministero dei trasporti, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2006 del programma complessivo finanziato a valere sulle leggi citate in premessa. Detta relazione dovrà includere il quadro finanziario aggiornato relativo a tutte le opere approvate e recare, tra l'altro, precisazioni sulle destinazioni delle differenze tra i tetti di limite di impegno previsti nelle delibere di questo Comitato e quelli impegnati dalla citata amministrazione nei decreti approvativi dei singoli interventi.

Per ciascun intervento completato, la relazione riporterà anche il costo originario ed il costo definitivo, con l'indicazione delle eventuali economie riconducibili alle quote di contributi statali.

Aggiornamenti della predetta relazione verranno sottoposti a questo Comitato con periodicità semestrale sino alla completa attuazione del programma finanziato a carico della richiamata legge n. 211/1992.

3.3 Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 111

07A04012

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro durante la giornata del 27 marzo 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura della Repubblica di Catanzaro, in data 27 marzo 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 26 aprile 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A04036

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002 e con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005;

Considerata la necessità di adeguare il vigente statuto dell'Università degli studi di Torino al dettato normativo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 11/2006/II/1 del 5 giugno 2006, n. 13/2006/II/1 del 26 giugno 2006, n. 14/2006/III/1 del 10 luglio 2006, con le quali sono state approvate le modifiche ai titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41) V, VI, VII, IX dello statuto dell'Università degli studi di Torino;

Sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati, le cui osservazioni sono state acquisite dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006;

Considerato che nella medesima seduta del 25 settembre 2006 il senato accademico con deliberazione n. 15/2006/III/1, ha approvato una norma generale di armonizzazione a valere sullo statuto nel suo complesso, che prevede la sostituzione della dizione «centro/i di gestione autonoma» con la dizione «centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile» con la sola eccezione dell'art. 80;

Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. n. 29202 del 17 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimità e di merito;

Viste le osservazioni ministeriali trasmesse con nota prot. n. 4775 del 21 dicembre 2006, relativamente agli articoli 20 comma 6, 39 comma 5, 57 comma 4 e 62 comma 10 lettera *d),* art. 59, comma 8 e art. 74, comma 3;

Considerato che il senato accademico nella seduta del 12 marzo 2007 deliberazione n. 8/2007/III/1 ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 marzo 2007 con deliberazione n. 3/2007/III/1, all'unanimità hanno recepito le osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;

Valutato ogni opportuno elemento;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

I titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41 per quali resta in vigore il medesimo testo degli articoli 43 e 44 dell'attuale statuto), V, VI, VII, VIII e IX, dello statuto dell'Università degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

In ottemperanza alla norma generale di armonizzazione dello statuto nel suo complesso, approvata dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006, si sostituisce la dizione «centro/i di gestione autonoma» con la dizione «centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile» con la sola eccezione dell'art. 80.

Le incompatibilità di cui all'art. 74 si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 aprile 2007

Il rettore: PELIZZETTI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. L'Università di Torino (di seguito denominata «Università») è un'istituzione pubblica le cui finalità sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica.

2. È dotata di personalità giuridica e non persegue fini di lucro.

3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti.

Art. 2.

Personale e organizzazione dell'Università

1. L'Università garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. Adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficace ed efficiente; vi provvede attraverso la trasparenza, il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilità.

3. Tutti i soggetti operanti nell'Università devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'Università sostiene tale impegno con una dotazione di risorse e un sistema d'incentivi che assicurino il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità.

Art. 3.

Autonomia didattica e di ricerca

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà d'insegnamento e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici.

2. L'attività di ricerca si svolge nel rispetto della libertà dei professori e dei ricercatori e dell'autonomia delle strutture scientifiche.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università, nell'àmbito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

Art. 6.

Pari opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

Art. 7.

Comunicazione e valutazione

1. L'Università assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 8.

Organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato degli studenti;

e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.

2. Spetta al rettore, in particolare:

a) convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;

b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;

c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;

d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Università, approvati dai competenti organi di governo;

e) presentare al Ministro competente per l'Università le relazioni periodiche previste dalla legge;

f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Università nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attività dell'Ateneo;

g) assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il prorettore è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di prorettore è incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.

5. Il rettore può esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.

6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennità di carica nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Hanno diritto di voto, per l'elezione del rettore, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli altri membri elettivi del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà, delle giunte di dipartimento nonché un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non eleggibile nelle giunte di dipartimento, pari al numero del personale tecnico-amministrativo membro elettivo delle giunte di dipartimento.

3. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procederà con il ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. Le elezioni per la designazione del rettore sono convocate dal decano del corpo accademico, il quale sovraintende a tutte le operazioni elettorali.

4. Il regolamento elettorale è approvato dal senato accademico.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo politico di indirizzo dell'Ateneo, cui compete la determinazione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità per lo sviluppo dell'Università nel suo complesso e la verifica della loro attuazione.

2. Spetta al senato accademico, in particolare:

a) deliberare le eventuali modifiche statutarie, il regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti di rilevanza per l'Ateneo, che non siano demandati alla competenza del consiglio di amministrazione;

b) deliberare l'istituzione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, delle biblioteche, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale di Ateneo e coordinarne le attività;

c) definire l'organico di Ateneo, la ripartizione dei docenti fra le strutture, nonché i criteri per quella del personale tecnico-amministrativo;

d) definire i criteri e formulare le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali fra le diverse strutture, centrali e periferiche;

e) determinare criteri e modalità di verifica dell'attività di ricerca scientifica, di quella didattica, assistenziale e dei servizi;

f) predisporre relazioni di previsione sullo sviluppo dell'Ateneo, come base per il progetto dei bilanci di previsione;

g) approvare la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale per l'Ateneo, con università italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché la partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, società, consorzi e centri interuniversitari;

h) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compresa la verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto ai programmi e agli obiettivi indicati.

3. Il senato accademico può delegare ad una delle proprie commissioni, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il potere di deliberare su punti specifici e predeterminati.

Art. 12.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi di facoltà;

c) un rappresentante per ognuna delle sedici aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella A. All'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;

d) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio in ruolo presso l'Università di almeno cinque anni;

e) otto rappresentanti degli studenti eletti per raggruppamenti di facoltà.

2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore amministrativo.

3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita ai sensi dello statuto autonomia gestionale e di spesa.

2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:

a) approvare il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposti sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo e delle decisioni conseguenti approvate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i progetti di bilancio sono esaminati da una commissione mista, eletta in modo paritetico dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e sottoposti a parere consultivo del senato accademico. La medesima commissione esplica funzioni consultive di coordinamento fra senato accademico e consiglio di amministrazione per questioni di interesse generale che concernono la gestione del bilancio;

b) approvare il conto consuntivo annuale;

c) esercitare la gestione del patrimonio mobile e immobile e la vigilanza sulla sua conservazione;

d) determinare, sentito il parere del senato accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti ed ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'amministrazione centrale d'Ateneo;

e) destinare le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'amministrazione centrale e ai centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico;

f) individuare gli strumenti e determinare i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'amministrazione centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;

g) autorizzare, se comportano spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con università ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, già approvati dal senato accademico, nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza;

h) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;

i) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante della regione Piemonte;

f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione. Due di essi dovranno essere scelti tra il personale tecnico-amministrativo.

2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.

3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti di lavoro con l'Università. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'Università in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralità di funzioni presenti all'interno dell'Università.

4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 15.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo. Può fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio. Ha competenze in tema di regolamento e coordinamento delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

2. Il senato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato universitario per lo sport, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente scelto, fra di loro, dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facoltà.

3. Le adunanze del senato degli studenti sono pubbliche. Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, il senato degli studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'attività del senato degli studenti è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del senato accademico ed emanato dal rettore.

Art. 16.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è un organo collegiale che svolge le funzioni di cui all'art. 7, comma 2.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo, è composto da sette membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I membri possono provenire anche da ambiti esterni all'Ateneo. È nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per più di una volta.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo che controlla l'attività economico-finanziaria dell'Università.

2. Spetta al collegio dei revisori, in particolare:

a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;

b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

c) accertare la regolarità delle scritture contabili;

d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia.

3. Le competenze del collegio dei revisori si estendono a tutti i centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile.

4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai membri del collegio e successivamente portate all'attenzione del collegio nel suo complesso.

5. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione; in tal caso spetta loro un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Composizione del collegio dei revisori dei conti

1. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina il Collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di cinque componenti effettivi e un supplente.

2. I componenti del collegio, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3. Il collegio individua al suo interno il presidente e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Ai componenti del collegio spettano un'indennità di carica, il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente ed il gettone di presenza previsto dall'art. 17, comma 5, che precede.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 19.

Attività amministrativa

1. I regolamenti di Ateneo ed il sistema informativo di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalità ed assicurando l'individuazione della responsabilità.

2. Agli interessati è garantito — anche in forma telematica — il diritto di accesso ai documenti amministrativi e l'informazione sugli atti di rilevanza generale, secondo modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione.

3. I provvedimenti dell'Università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.

4. Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.

5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.

Art. 20.

Principi di organizzazione

1. L'Università identifica ed utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione professionale altamente qualificata, coerente e a sostegno delle proprie funzioni scientifica e didattica.

2. L'Università di Torino assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.

3. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia.

4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di collaborazione fra le strutture per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

5. La direzione amministrativa e gli uffici dell'amministrazione centrale sono tenuti a svolgere attività di coordinamento, di assistenza, di supporto e di consulenza per le altre strutture dell'Università.

6. L'Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva riguardo a rischi di responsabilità gravante sul personale di qualsiasi grado o mansione, per danni causati a terzi (escluso il rischio derivante da responsabilità amministrativa e contabile) in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e rinvia a specifico regolamento anche l'individuazione di detto personale. Nella copertura assicurativa sono compresi gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, quando il dipendente sia assolto.

Art. 21.

Regolamento d'organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture dell'Università, le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse sono disciplinate dal regolamento generale di organizzazione, deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Il regolamento generale di organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Università, responsabili di realizzare risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile.

3. Le strutture con autonomi poteri di gestione sono individuate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in conformità al regolamento generale di organizzazione.

4. Le strutture di cui ai commi 2 e 3 possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura, conformemente alla delibera istitutiva.

5. La deliberazione del regolamento generale di organizzazione contiene anche l'adeguamento di coerenza delle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, o di altri regolamenti dell'Università.

Art. 22.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo ha la sovrintendenza gestionale dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo, coordina i dirigenti ed è responsabile unitamente a questi ultimi del buon andamento delle strutture loro affidate.

2. Il direttore amministrativo, conformemente ai criteri indicati dal senato accademico e alle conseguenti delibere del consiglio di amministrazione dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo occorrente per il loro funzionamento.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può anche conferire l'incarico ad un direttore amministrativo vicario, per coadiuvare il direttore amministrativo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, scegliendolo fra i dirigenti dell'Università.

Art. 23.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'àmbito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal direttore amministrativo per incarico o contratto, secondo le modalità e nei limiti definiti dalla legge o dal regolamento generale d'organizzazione.

Art. 24.

Controllo di gestione

1. Il regolamento generale di organizzazione disciplina le forme di controllo interno sull'efficienza ed efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture o attività (sia essa interna o a mezzo di strutture terze), nonché dell'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo.

Art. 25.

Centri interstrutture e di interesse di Ateneo

1. Per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e per l'erogazione di servizi di rilevante impegno necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle attività didattiche e di ricerca, possono essere costituiti centri interstrutture.

2. Possono essere costituiti altresì centri per servizi d'interesse generale di Ateneo.

3. Gli organi, le funzioni fondamentali dei centri, le forme di gestione e il grado di autonomia degli stessi sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione.

4. I centri sono istituiti con decreto rettorale, su proposta delle strutture interessate, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione di un proprio regolamento, che è allegato al decreto rettorale.

5. Le risorse umane, finanziarie e materiali per lo svolgimento delle attività dei centri sono fornite dalle strutture partecipanti e, qualora il centro rivesta un ruolo d'interesse generale per l'intero Ateneo, dal consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Strutture per attività di collaborazione

1. Per l'espletamento di attività di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzazione delle prestazioni o per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università - secondo le norme del regolamento generale di organizzazione - può promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attività in modo coordinato, attraverso convenzioni, o costituire organismi autonomi ed enti strumentali, anche in collaborazione con soggetti terzi. In particolare può:

a) costituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni, aziende speciali, fondazioni o altri enti o soggetti ammessi dalla legge;

b) costituire, con soggetti terzi, associazioni, consorzi, fondazioni, società o altri enti e soggetti ammessi dalla legge.

2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

3. Gli enti sono istituiti con decreto rettorale, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, che coinvolge anche lo statuto e un piano finanziario almeno quinquennale, accompagnati da una relazione del collegio dei revisori e da una relazione di presentazione dell'attività dell'ente, comprovante l'impossibilità di un'utile fruizione di enti già istituiti.

4. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea o dell'organo di amministrazione dell'ente. L'atto costitutivo indica l'organo cui spetta la designazione dei rappresentanti dell'Università nell'organo di amministrazione dell'ente.

Art. 27.

Convenzioni

1. Al fine di potenziare la propria attività di ricerca, le strutture dotate di autonomi poteri di gestione possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

2. Le convenzioni definiscono i fini e la durata del programma di ricerca nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, determinando in modo specifico la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, che consenta, ad ogni modo, la disponibilità dei risultati scientifici conseguiti.

3. Le convenzioni in parola possono prevedere l'istituzione di borse di studio e/o di dottorato e l'attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. La convenzione può avere ad oggetto la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione non episodica di servizi, la prestazione di consulenza o di attività didattica all'esterno. In questi casi, i corrispettivi devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti sia dalla struttura interessata sia dall'Ateneo, nonché una remunerazione del personale adeguata al mercato esterno dello stesso settore professionale.

5. Le convenzioni e il relativo procedimento di approvazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Esse sono, di regola, stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università. In caso contrario, devono essere specificamente approvate dal consiglio di amministrazione. Di esse viene data comunicazione, con cadenza semestrale, al senato accademico.

Art. 28.

Attività assistenziale

1. L'Università stipula, su proposta delle facoltà interessate, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, apposite convenzioni, con enti pubblici e privati, riguardanti le attività assistenziali, ai sensi della normativa vigente.

2. Le convenzioni fissano le modalità di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate da parte delle facoltà interessate, garantendo un'attività scientifica e didattica altamente qualificata.

Art. 29.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università, in attuazione delle linee di sviluppo deliberate dal senato accademico, può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.

2. Gli accordi di cooperazione sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione e devono essere compatibili con il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca interessate.

3. Sono deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ove riguardino corsi di laurea e laurea magistrale o le strutture dell'amministrazione centrale, negli altri casi unicamente dagli organi delle strutture interessate.

4. L'Università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.

5. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

Art. 30.

Disciplina dei contratti

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla normativa vigente.

2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.

3. Contratti aperti per quantità o qualità di forniture, servizi o lavori sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, garantendo l'autonoma esecuzione da parte delle strutture dotate di autonomi poteri di gestione.

4. Il regolamento generale di organizzazione disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dal presente statuto come disciplina dei contratti o convenzioni per attività didattiche o di ricerca.

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI

Art. 31.

Attività didattica

Nell'Università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea specialistica o magistrale, diploma di specializzazione, dottorati di ricerca;

b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria, tra i quali i master di primo e di secondo livello.

2. Vengono inoltre svolti corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

3. Sono previste attività didattiche e formative quali:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento;

d) corsi di formazione e aggiornamento professionale.

4. Sono altresì previste le attività e i servizi didattici integrativi precisati al titolo V del presente statuto.

5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo; i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.

Art. 32.

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione delle attività previste nel precedente art. 31, l'Università, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le regioni e con altri enti e istituzioni pubbliche e private; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.

Art. 33.

Contratti e convenzioni per attività didattiche

1. L'Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonché di supplenze e di incarichi da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professori e di ricercatori prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima conforme a quella fissata da leggi o regolamenti e comunque non inferiore a dieci anni.

2. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, l'Università può conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti determinati da leggi e regolamenti.

3. Per tutte le attività didattiche previste dal precedente art. 31, possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno per lo svolgimento di attività integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. La durata e la possibilità di rinnovo di tali contratti sono fissate dalla legge o da regolamenti.

4. Le facoltà possono attivare - anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati - cicli di esercitazione, lettorati di lingua straniera, altre attività didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

5. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata da regolamenti interni.

Art. 34.

Strutture didattiche dell'Università

1. Nell'Università l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:

a) facoltà e loro articolazioni;

b) corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà;

c) scuole di dottorato di ricerca e dottorati internazionali;

d) scuole di specializzazione;

e) strutture didattiche speciali.

Art. 35.

Autonomia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilità di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.

2. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 36.

Funzionamento delle strutture didattiche

1. L'Università assicura alle strutture didattiche personale docente e tecnico-amministrativo e risorse materiali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalità di ciascuna struttura, in conformità al regolamento di organizzazione e secondo quanto è definito in sede di programmazione.

Art. 37.

Facoltà e corsi di studio

1. Nell'Università sono istituite le facoltà elencate nella tabella *B*.

2. L'elenco dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di specializzazione e il relativo ordinamento sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università, si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, laurea specialistica o magistrale master di primo e secondo livello, nonché altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli di corso di studio e loro aggregazioni;

d) il consiglio di gestione.

Art. 39.

Preside di facoltà

1. Il preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

3. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facoltà.

4. Il preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici.

5. Il preside può chiedere al rettore di essere parzialmente esentato dallo svolgimento dell'attività didattica.

6. Al preside spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

7. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside vicario è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del preside. Il preside può delegare parte delle sue funzioni al vicepreside vicario o ad altri vicepresidi, nominati con proprio provvedimento e scelti fra i docenti di ruolo e fuori ruolo della facoltà.

Art. 40.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori è pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato è di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facoltà con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facoltà con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e otto mila; undici nelle facoltà con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.

5. Al consiglio di facoltà, nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:

a) il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;

b) l'approvazione del regolamento di facoltà, da sottoporre all'approvazione del senato accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;

d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;

e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;

f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della facoltà;

g) la valutazione dei risultati dell'attività didattica svolta nei vari corsi di studio della facoltà e l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al nucleo di valutazione;

h) le proposte di facoltà per la programmazione triennale dell'Ateneo;

i) la proposta dell'entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea.

6. Spettano altresì al consiglio di facoltà:

a) la proposta di modificazione al regolamento didattico di Ateneo;

b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;

c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.

8. Nelle facoltà comprendenti più corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del regolamento didattico di Ateneo.

9. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facoltà.

Art. 41.

Consigli di corsi di studio

1. I consigli di corso di studio sono composti da titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. L'afferenza a più consigli di corso di studio è regolamentata dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facoltà.

2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori, di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, nella misura prevista dal regolamento del corso di studio. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il consiglio di corso di studio, la rappresentanza è svolta da studenti eletti per il consiglio di facoltà.

3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.

4. Ogni consiglio elegge un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del consiglio stesso. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal decano del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici; si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 39 e dall'art. 72.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Può designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

6. Sono compiti del consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attività previste dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento di facoltà e da quello del corso di studio;

b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà, secondo le norme contenute dal regolamento didattico di Ateneo.

7. Ai consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 40.

Art. 42.

Commissioni

1. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

2. In ciascun consiglio di facoltà è istituita la commissione didattica paritetica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.

3. La commissione didattica paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà. Le sue sedute possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facoltà.

4. La commissione didattica paritetica:

a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facoltà;

b) svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attività didattica;

c) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facoltà, la relazione annuale sulle attività ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facoltà per la redazione della relazione prevista dall'art. 40, comma 4, lettera *g)*;

d) propone eventuali attività didattiche.

5. In ciascun consiglio di facoltà sono istituite una o più commissioni per l'orientamento e il tutorato, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti.

6. Quanto indicato nei commi precedenti si applica anche ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacoltà.

Art. 43.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono strutture con autonomi poteri di gestione; possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura.

2. I contributi, versati dagli studenti, che sono assegnati alle facoltà, sono da queste utilizzati a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi funzionali all'autonomia gestionale della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di gestione.

4. Il consiglio di gestione della facoltà è l'organo che gestisce l'attività amministrativa e contabile della facoltà stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facoltà; inoltre il segretario amministrativo responsabile della contabilità della facoltà e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà ai sensi dei regolamenti di Ateneo. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facoltà. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.

Art. 44.

Corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacoltà

1. I corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacoltà sono gestiti da uno specifico consiglio interfacoltà nominato in modo paritetico dai consigli delle facoltà partecipanti, con un numero di membri definito nel protocollo istitutivo del corso di studio interfa-

coltà e comunque compreso fra tre e cinque volte il numero delle facoltà partecipanti, cui si aggiungono tre rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea o di laurea specialistica interfacoltà.

2. I rappresentanti delle facoltà sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. I rappresentanti degli studenti durano in carica per due anni. Le modalità di elezione, i compiti e la durata del mandato del presidente sono definiti dall'art. 39.

3. Al consiglio interfacoltà spettano i compiti previsti per i consigli di facoltà dall'art. 40, comma 4, con esclusione delle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *h)*. Spetta inoltre al consiglio interfacoltà la proposta ai consigli delle facoltà interessate di modificazione del regolamento didattico di Ateneo.

4. È istituito un consiglio di corso di studio regolamentato dall'art. 41.

5. I corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacoltà possono essere configurati nella forma di strutture didattiche speciali, secondo quanto previsto dall'art. 50. Qualora la struttura didattica speciale sia dotata di poteri autonomi di gestione, il consiglio interfacoltà, di cui al comma 1, svolge anche le funzioni di consiglio di gestione o può costituire al proprio interno un consiglio di gestione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite nel regolamento del consiglio interfacoltà.

Art. 45.

Dottorato di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione a specifiche attività didattiche e di ricerca organizzate da apposite scuole o da dottorati internazionali. Tali attività vengono di regola svolte presso le scuole e/o presso uno o più dipartimenti; la struttura sede del dottorato può autorizzare lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre strutture italiane o straniere.

2. Le scuole di dottorato sono competenti a richiedere l'attivazione di corsi di dottorato.

3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato è affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attività scientifica del dottorato.

Art. 46.

Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione dopo un corso di studi successivo alla laurea o alla laurea specialistica ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

Art. 47.

Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione

1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:

a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);

b) i requisiti e le procedure di ammissione;

c) il numero massimo degli studenti ammissibili;

d) le fonti di finanziamento.

2. Una scuola di specializzazione può essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilità di:

a) personale docente e tecnico-amministrativo in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

3. Le risorse, di cui al comma precedente, possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.

4. Per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 48.

Organi e gestione delle scuole di specializzazione

1. In assenza di specifiche disposizioni di legge o di norme europee, si applicano le successive disposizioni di questo articolo.

2. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio della scuola.

3. Il direttore è un docente di una delle facoltà interessate che tenga un corso nella scuola stessa. È eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate dal decano del consiglio. Il direttore dura in carica tre anni accademici. Può designare, fra i docenti, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

4. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di studio;

d) propone ai consigli di facoltà competenti la stipulazione delle convenzioni.

5. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.

6. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facoltà interessate.

7. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di studio, per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facoltà competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

8. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione stabilisce l'eventuale attribuzione alla medesima di autonomi poteri di gestione e la tipologia di servizi amministrativo-contabili di cui fruisce.

Art. 49.

Master e corsi di perfezionamento

1. I corsi di master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni, con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dallo specifico regolamento in materia.

3. Il direttore del corso è un docente di una delle facoltà interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso.

4. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di master o di corso di perfezionamento indica a quale centro dotato di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 50.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole facoltà o comuni a più facoltà appartenenti anche ad altre università nonché per le attività culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, anche a seguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.

2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalità che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.), sono fornite di autonomia didattica e possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

3. Le deliberazioni istitutive, le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali e didattici della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facoltà o delle facoltà promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.

4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture già esistenti, promossa dalla facoltà o dalle facoltà interessate, è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.

5. Le strutture didattiche speciali istituite nell'Università sono elencate nella tabella *C.*

TITOLO V

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 51.

Servizi di informazione e orientamento per gli studenti

1. Nell'Università è istituito un centro di informazione e documentazione, il cui scopo è fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo. Il centro raccoglie e rende pubblici i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti i regolamenti e i programmi dei corsi di studio nonché ogni notizia utile ad informare gli studenti.

3. L'Università, in collaborazione con le facoltà, organizza lo svolgimento di attività di orientamento e di informazione per l'iscrizione agli studi universitari. Le facoltà organizzano le attività di orientamento e di informazione specifiche riguardanti i corsi di studio di loro pertinenza.

Art. 52.

Servizi didattici

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove:

a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;

b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;

c) l'istituzione di corsi intensivi;

d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;

e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;

f) l'istituzione di borse di studio per giovani con laurea, laurea specialistica e titolo di dottore di ricerca nonché di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;

g) attività formative autogestite dagli studenti consentite dalla legge;

h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.

Art. 53.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attività di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

2. L'Università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'Università stessa.

3. L'Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in àmbito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi.

4. È istituito l'Albo delle associazioni studentesche dell'Ateneo, da aggiornare ogni due anni.

Art. 54.

Tutorato

1. È istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.

Art. 55.

Spazi a disposizione degli studenti

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 56.

Collaborazione Università-Mondo del lavoro

1. L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo.

Art. 57.

Comitato universitario per lo sport

1. È istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;

b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Università - su conforme deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze - stipula, con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

d) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal senato accademico e due dal consiglio di amministrazione dell'Università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente regolamento elettorale, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'Università (C.U.T.), o suo delegato.

3. Il comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO VI

STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA

Art. 58.

Strutture di ricerca

1. Sono strutture scientifiche dell'Ateneo:

a) i dipartimenti;

b) il centro di Ateneo grandi apparecchiature;

c) i centri interstrutture;

d) le biblioteche;

e) i musei, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'Università di Torino.

Art. 59.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate all'organizzazione e realizzazione delle attività di ricerca.

2. Vengono costituiti come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

3. Promuovono e coordinano le attività di ricerca nell'Università, ferma restando l'autonomia di ogni professore e ricercatore. Organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'Università.

4. Possono stipulare contratti con organismi e organizzazioni internazionali, enti pubblici e privati per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; possono altresì fornire prestazioni di ricerca e di servizi, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali.

5. Possono promuovere l'istituzione di centri interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri.

6. Concorrono allo svolgimento di tutte le attività didattiche universitarie, comprese quelle relative al conseguimento del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Danno pareri in ordine alle chiamate dei professori, limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento. Danno inoltre pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline indicate nel regolamento didattico di Ateneo, limitatamente alle discipline di propria pertinenza.

8. Tutti i professori di ruolo e ricercatori devono afferire ad un solo dipartimento.

9. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento può essere avanzata da professori e ricercatori dell'Ateneo. La proposta deve essere corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attività, incluse le opzioni di massima.

10. La proposta di costituzione è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione valutando anche la conformità ai requisiti contenuti nel regolamento dei dipartimenti.

11. La fusione di più dipartimenti può avvenire, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, secondo le norme fissate dal regolamento. La proposta è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

12. Ogni cinque anni, il senato accademico verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel regolamento dei dipartimenti, e prende, di concerto con il consiglio di amministrazione, gli opportuni provvedimenti.

13. Qualora venga disattivato un dipartimento, i professori e ricercatori che vi afferiscono dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del dipartimento disattivato sono riassegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutate le proposte dei componenti il dipartimento disattivato e le preferenze espresse dal personale.

14. I dipartimenti attivati nell'Università sono elencati nella tabella *D*.

Art. 60.

Autonomia del dipartimento

1. Il dipartimento è fornito di autonomi poteri di gestione. Può essere dotato di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini un centro di servizi sovrastruttura.

2. Il dipartimento dispone di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie e materiali assegnate dall'amministrazione centrale.

3. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e le modalità di elezione dei suoi organi sono disciplinati dal regolamento deliberato dal dipartimento stesso sulla base dello schema tipo previsto dal regolamento dei dipartimenti; gli eventuali scostamenti da quest'ultimo dovranno essere approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 61.

Organizzazione del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta.

2. Il direttore è un professore di prima fascia che abbia optato per il regime d'impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. In caso eccezionale di indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto direttore un professore associato a tempo pieno o che abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento; presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento nella sua composizione più ampia. Per l'elezione del medesimo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento.

5. Il direttore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, gli spetta un'indennità di carica determinata nella misura e in base a criteri approvati dal consiglio di amministrazione.

6. Il direttore designa, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore si avvale di un segretario amministrativo proprio o di un centro di servizio sovrastruttura.

8. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento e dal segretario amministrativo responsabile della contabilità del dipartimento ai sensi dei regolamenti di Ateneo. Ne fanno inoltre parte, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento del dipartimento, una rappresentanza degli iscritti a scuole di dottorato che svolgono ricerche presso il dipartimento, dei borsisti post-dottorato o dei fruitori di altre borse o assegni di ricerca almeno biennali e del personale tecnico-amministrativo. Si applica al consiglio di dipartimento quanto previsto dal comma 6, dell'art. 40.

9. Alle riunioni del consiglio di dipartimento riguardanti l'organizzazione dei servizi per la didattica, partecipa anche, con diritto di voto, una rappresentanza degli studenti membri dei consigli dei corsi di laurea magistrale i cui docenti afferiscono al dipartimento, secondo modalità fissate dal regolamento del singolo dipartimento.

10. Il consiglio programma le attività del dipartimento e ne indirizza la realizzazione; si esprime sulle domande di afferenza di professori e ricercatori.

11. La giunta è organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il direttore. Essa è eletta dal consiglio al proprio interno ed è composta, oltre che dal presidente, dal segretario amministrativo responsabile della contabilità del dipartimento o da un rappresentante - con voto consultivo e funzioni di segretario della giunta - da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un minimo di tre a un massimo di nove altri componenti, di cui per un terzo professori di prima fascia, per un terzo professori di seconda fascia e per un terzo ricercatori.

Art. 62.

Centro di Ateneo grandi apparecchiature

1. Il centro raggruppa, in un'unica struttura dotata di autonomia gestionale, apparecchiature complesse, di costo elevato e di larga utenza.

2. Il centro ha la finalità di erogare servizi prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca operanti nell'Ateneo, nonché nei confronti di terzi, e di promuovere e svolgere attività proprie per lo sviluppo delle diverse metodologie.

3. Il centro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali comprende ampi gruppi di strumenti omogenei o integrati.

4. Sono organi del centro:

a) il consiglio;

b) il presidente del consiglio;

c) il direttore;

d) i responsabili delle sezioni.

5. Il consiglio è costituito dal presidente, dal direttore e dai responsabili eletti dalle diverse sezioni.

6. Il presidente è nominato dal rettore, su proposta dei responsabili delle diverse sezioni. Deve possedere i requisiti personali richiesti per la nomina a direttore di dipartimento.

7. Il direttore è un tecnico di livello adeguato appartenente al centro e viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio del centro.

8. I responsabili delle sezioni sono eletti dagli afferenti alle sezioni stesse.

9. Il centro di Ateneo grandi apparecchiature dispone di personale tecnico-amministrativo e di spazi assegnati dall'Università.

10. Il centro dispone di finanziamenti rappresentati da:

a) fondi corrisposti dai dipartimenti in base alle prestazioni fornite;

b) fondi appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione;

c) proventi derivanti dalle prestazioni esterne;

d) finanziamenti provenienti dal Ministero dell'università e della ricerca, dal CNR e da altri enti pubblici e privati;

e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 63.

Centri interdipartimentali

1. I centri interdipartimentali costituiscono centri interstrutture ai sensi dell'art. 25.

Art. 64.

Commissioni di valutazione di area

1. Il senato accademico, per i compiti previsti dall'art. 11, comma 2, lettera *e)*, nomina, almeno con cadenza biennale, per ciascuna area scientifico-disciplinare, una commissione, formata anche di esperti non dipendenti dall'Università di Torino, per la valutazione dell'attività scientifica e delle prospettive di sviluppo del settore.

Art. 65.

Commissione di coordinamento dei dipartimenti

1. La commissione di coordinamento dei dipartimenti è organo di collegamento tra i dipartimenti e gli organi centrali di Ateneo; svolge funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle materie riguardanti i dipartimenti; può esprimere entro trenta giorni pareri obbligatori non vincolanti sui punti indicati dal regolamento di organizzazione.

2. La composizione, le competenze e il funzionamento di tale organismo sono definiti da specifico titolo del regolamento di organizzazione.

TITOLO VII

BIBLIOTECHE E MUSEI

Art. 66.

Biblioteche

1. Le biblioteche sono strutture prioritariamente destinate alle esigenze della ricerca e della didattica. Esse sono organizzate in un sistema bibliotecario di Ateneo e sono inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

2. Adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante l'individuazione, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie disponibili.

3. Le biblioteche dispongono di adeguato personale specializzato e di risorse finanziarie e materiali assegnate dal consiglio di amministrazione.

Art. 67.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del regolamento di organizzazione, che definisce la composizione e i poteri del comitato direttivo, del suo presidente e dell'eventuale direttore, i poteri di gestione e i servizi amministrativo-contabili, nonché, gli organi delle biblioteche.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in ambiti scientifico-didattici, individuati aggregando di norma le aree scientifico-disciplinari definite dallo statuto d'Ateneo, tenendo conto delle affinità e contiguità scientifiche, ma anche di ragioni storiche, di convenienze logistiche, organizzative e di servizio per gli studenti.

3. Gli ambiti bibliotecari sono definiti dal relativo titolo del regolamento di organizzazione, che ne individua altresì struttura e compiti.

Art. 68.

Regolamento quadro delle biblioteche

1. Il regolamento quadro delle biblioteche - proposto dal comitato direttivo del sistema bibliotecario e approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione - definisce, in conformità al regolamento di organizzazione, l'elenco delle biblioteche, la consistenza, la quantità, la qualità e le modalità dei servizi da esse erogati.

2. Tale regolamento quadro definisce altresì le modalità organizzative e gestionali delle biblioteche, e in particolare - in conformità al regolamento di organizzazione - le funzioni e le competenze del presidente, del consiglio di biblioteca e del direttore (se presente), nonché la composizione del consiglio.

3. Ogni biblioteca ha un regolamento, proposto dal proprio consiglio di biblioteca e approvato — se conforme al regolamento quadro — dal consiglio dell'ambito bibliotecario cui afferisce; in caso contrario, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze, previo parere del comitato direttivo del sistema bibliotecario.

Art. 69.

Musei e orto botanico

1. I musei dell'Ateneo e l'orto botanico svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti la tutela, la ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e la valorizzazione dei beni patrimoniali di loro pertinenza.

2. Essi afferiscono ai dipartimenti che garantiscono la conservazione, promuovono l'utilizzazione scientifica, didattica, culturale e ne curano la parte gestionale. Possono organizzarsi in strutture di ricerca autonoma.

3. L'Università assicura ai musei e all'orto botanico organici di personale, finanziamento e strutture adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali e ne promuove, di concerto con le strutture scientifiche e didattiche, l'arricchimento del patrimonio.

4. L'Università coordina le gestioni museali e, per la realizzazione delle attività connesse, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e può partecipare altresì alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 70.

Anno accademico

1. Il senato accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.

Art. 71.

Organi centrali di Ateneo

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.

2. Le funzioni di membro eletto del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Tranne il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo dell'Ateneo, nessun membro può far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione viene eletto alla scadenza della metà della durata del mandato del senato accademico.

6. Per essere nominati membri degli organi centrali, i professori e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

7. Ai membri, privi di indennità di carica, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del senato degli studenti spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute degli organi stessi. Le modalità di corresponsione, l'importo e la disciplina per l'erogazione del gettone di presenza sono fissati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 72.

Rieleggibilità

1. Le funzioni di preside, direttore di dipartimento o scuola, presidente di uno stesso organo collegiale fra quelli previsti dai titoli IV, VI e VII del presente statuto non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 73.

Validità delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali dell'Università sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Possono intervenire alle adunanze degli organi collegiali, su invito del presidente, persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna. Queste persone devono allontanarsi prima della deliberazione.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'Università sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 74.

Incompatibilità

1. Una stessa persona non può essere contemporaneamente al vertice di più di una struttura a cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione.

2. Esiste incompatibilità fra la direzione di una struttura dotata di autonomi poteri di gestione e quella di membro del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

3. Non possono far parte del nucleo di valutazione i componenti degli organi centrali dell'Università, come definiti nell'art. 8, né i responsabili dei centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, i dirigenti dell'Ateneo, i presidenti di corsi di studio e i direttori di scuola di dottorato.

Art. 75.

Indennità di carica

1. Ai presidenti di centri dotati di autonomi poteri di gestione può essere concessa un'indennità di carica il cui importo e la cui disciplina è fissata con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 76.

Norme elettorali per gli studenti

1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.

2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale, ai dottorati e alle scuole, secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale studenti.

3. Il regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti è deliberato dal senato accademico, sentiti il senato degli studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'Università.

4. Il regolamento deve prevedere procedure organizzative che garantiscano la effettiva possibilità di esercitare il diritto di voto.

5. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non può essere vincolato alla percentuale dei votanti.

Art. 77.

Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto e della tabella *A* sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, del senato accademico sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati. Il parere s'intende favorevole decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso.

2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti tabelle allegate al presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti, i consigli delle facoltà, delle scuole di dottorato, e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modificazioni dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di centoventi giorni.

4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanate dal rettore, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 78.

Entrata in vigore

1. Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del corrispondente decreto rettorale.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 79.

1. Ai fini dell'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.

2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 80.

1. Fino all'emanazione del regolamento generale di organizzazione di cui all'art. 21 nulla è innovato in ordine alla disciplina dei centri di gestione autonoma.

2. Fino all'emanazione dello stesso regolamento la commissione di coordinamento dei dipartimenti è composta da tutti i direttori e i segretari amministrativi dei dipartimenti dell'Ateneo.

TABELLA *A*

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
PRESENTI NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Area 1 - Scienze matematiche e informatiche.

Area 2 - Scienze fisiche.

Area 3 - Scienze chimiche.

Area 4 - Scienze agrarie.

Area 5 - Scienze della terra.

Area 6 - Scienze biologiche.

Area 7 - Scienze mediche sperimentali.

Area 8 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.

Area 9 - Scienze storiche e filosofiche.

Area 10 - Scienze pedagogiche e psicologiche.

Area 11 - Scienze giuridiche.

Area 12 - Scienze economiche e statistiche.

Area 13 - Scienze politiche e sociologiche.

Area 14 - Scienze farmaceutiche.

Area 15 - Scienze veterinarie.

Area 16 - Scienze mediche cliniche.

TABELLA *B*

FACOLTÀ DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

- Facoltà di agraria.
- Facoltà di economia.
- Facoltà di farmacia.
- Facoltà di giurisprudenza.
- Facoltà di lettere e filosofia.
- Facoltà di lingue e letterature straniere.
- Facoltà di medicina e chirurgia.
- Facoltà di medicina veterinaria.
- Facoltà di psicologia.
- Facoltà di scienze della formazione.
- Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
- Facoltà di scienze politiche.

TABELLA *C*

STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

In fase di adeguamento.

TABELLA *D*

DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

In fase di adeguamento.

07A03989

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Samara (Federazione russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta

Il signor Gianguido Breddo, Console onorario in Samara (Federazione Russa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Mosca);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Mosca;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Mosca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Samara;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Mosca;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione l'Ambasciata d'Italia in Mosca;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Samara, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Mosca;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A03997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2007, è stato approvato, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'Istituto nazionale di economia agraria - INEA.

Per la consultazione del testo integrale del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia al sito internet www.inea.it

07A04000

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione del Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

Con deliberazione n. 5 del 20 aprile 2007 - legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1/*bis*, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha adottato l'aggiornamento 2007 del Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico riguardante le fasce fluviali del fiume Cavone.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 delle N.d.A. si è provveduto all'aggiornamento del piano stralcio delle aree di versante localizzate nei Comuni di seguito riportati: Acerenza, Corleto Perticara, Francavilla in Sinni, Genzano di Lucania, Latronico, Lauria, Maratea, Miglionico, Nemoli, Pisticci, Potenza, San Severino Lucano, Stigliano, Trecchina, Tricarico, Tursi e Viggiano.

L'aggiornamento ha altresì riguardato l'adeguamento e l'integrazione della normativa di attuazione del PAI.

In ottemperanza all'art. 9, della legge regionale n. 2, del 25 gennaio 2001, l'aggiornamento e la relativa documentazione sono depositati presso le seguenti sedi delle Regioni e Province interessate per l'eventuale consultazione per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Autorità di Bacino della Basilicata, via del Gallitello n. 86 - Potenza. Referente: Guido Cerverizzo, tel. 0971/475221 - 475212;

Regione Puglia - Assessorato lavori pubblici e risorse naturali e difesa del suolo, via delle Magnolie, zona industriale - 70026 Modugno (Bari) - Referente: dott. Giovanni Campobasso, tel. 080/5407864;

Regione Calabria - Assessorato lavori pubblici, via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - Referente: ing. Giovanni Ricca, tel. 0961/857454;

Provincia di Potenza - Servizio viabilità, piazza delle Regioni - 85100 Potenza - Referente: ing. Rocco Continolo, tel. 0971/417229 - 469110;

Provincia di Matera, via Ridola n. 60 - 75100 Matera - Referente: ing. Antonio Ippolito, tel 0835/306234;

Provincia di Bari - Servizio Acque Parchi Protezione Civile - Assetto del territorio, via Amendola n. 189/B - 70125 Bari - Referente: ing. Francesco Luisi, tel. 080/5412610;

Provincia di Taranto, via Anfiteatro n 4 - 74100 Taranto - Referente: dott. Angelo Rusciano, tel. 099/4587267/4521120;

Provincia di Cosenza - Settore protezione civile e difesa del suolo, via Galliano n. 6/f - 87500 Cosenza - Referente: dott. Antonio Rizzuto, tel. 0984/814452.

Le consultazioni si potranno effettuare dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 13. Le osservazioni al piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre alla regione territorialmente competente, entro la data di scadenza del periodo di consultazione.

L'aggiornamento 2007 del Piano stralcio potrà essere, altresì, consultato sul sito www.adb.basilicata.it

07A03999

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-106) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.